SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966

(34ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » **(1407)** (*D'iniziativa dei deputati Prearo ed altri; Di Mauro ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 379, 381, 382, 383
CARELLI, *relatore* 380, 382
GOMEZ d'AYALA 381
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 382
TORTORA 381, 382

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Asaro, Attaguile, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Colombi, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Marullo, Milillo, Moretti, Murdaca, Rovella, Rovere, Santarelli, Tiberi, Tortora e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Prearo ed altri; Di Mauro ed altri: « Modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (1407) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Prearo, Armani, De Marzi, Mattarelli Gino, Helfer, Canestrari, Lombardi Ruggero, Colleselli, Patrini, Piccoli, Bottari, Gagliardi, Di Mauro Ado Guido, Villani, Giorgi, Spallone, Calvaresi, Manenti, Scarpa, Illuminati, Busetto e Ambrosini: « Modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica

12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che il disegno di legge era già stato da noi esaminato in sede referente, e che il suo passaggio alla sede deliberante è stato concesso dalla Presidenza del Senato dietro unanime richiesta della Commissione.

C A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il problema oggi in esame è già stato da noi trattato, come diceva il Presidente, in sede referente, ed io ho già sviluppato sull'argomento una relazione. Si è poi ritenuto opportuno chiedere il passaggio del disegno di legge dalla sede referente alla deliberante, data l'urgenza di una risoluzione del problema stesso, la cui importanza ed il cui interesse nel campo della viticoltura sono in questo momento notevoli, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista organizzativo.

Oggi, infatti, che la nostra opera è tutta volta ad un assestamento generale del settore agricolo, noi rischiamo di turbare attraverso alcuni provvedimenti — sia pure intesi a salvaguardare la qualità e la genuinità del prodotto — delle economie già create, degli indirizzi già adottati nel passato; indirizzi che in certi casi rischiano anzi di venire addirittura capovolti. È quindi necessario procedere per gradi, senza dimenticare, in vista dell'interesse generale, gli interessi dei singoli.

Sono molte le regioni italiane che si sono finora dedicate, in via sperimentale, alla coltivazione di ibridi produttori diretti; ad esempio l'Emilia, le Marche, l'Abruzzo, la Campania. Infatti la certezza della resistenza delle piante all'attacco della crittogama permetteva di contare su un risparmio che avrebbe potuto in un certo senso compensare la diminuzione dei ricavi derivante dalla leggera flessione della qualità; senza dire che da esperimenti ulteriormente effettuati era apparso come il prodotto dell'ibrido potesse anche presentare buone caratteristiche qualitative dal punto di vista della produzione di massa, tanto è vero che in sede di Mercato comune europeo ci si è in varie occasioni pronunciati in favore di un più approfondito esame della questione, pur senza giungere mai ad una definizione pratica di essa.

Ora, in considerazione appunto del fatto che si è in attesa dell'emanazione di un indirizzo definitivo in materia da parte dell'Autorità comunitaria, ritengo — e non sono il solo — che sarebbe poco conveniente procedere immediatamente all'estirpazione degli impianti in questione (estirpazione che, d'altronde, dovrebbe essere la logica conseguenza dell'entrata in vigore del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, il quale al primo comma dell'articolo 22 proibisce la detenzione a scopo di commercio ed il commercio, oltre che di mosti e vini non rispondenti ai requisiti e alle definizioni fissati nel decreto stesso, anche di mosti e vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*), poichè non dobbiamo dimenticare come la coltivazione dell'ibrido diretto produttore dia luogo ad un notevole volume di produzione e quindi ad un ingente ricavo economico-finanziario.

All'altro ramo del Parlamento il problema è stato preso in considerazione dai vari Gruppi politici i quali, dopo un esame approfondito della materia, hanno approvato all'unanimità il disegno di legge oggi al nostro esame, derivante dalla fusione di due provvedimenti rispettivamente d'iniziativa dei deputati Prearo ed altri e Di Mauro ed altri, e tendente a ritardare l'applicazione della norma recata dal suddetto decreto. È interessante ricordare qualche osservazione contenuta nelle relazioni dei proponenti. Quella unita al disegno di legge Di Mauro ed altri, tra l'altro, fa presente come sia facilmente confutabile l'affermazione che il mantenimento e l'estensione della produzione del vitigno ibrido arrecherebbe un danno al prestigio dei vini nazionali, qualora si pensi che la Francia, « nostra maggiore concorrente nel commercio del vino, ha più di un quarto della sua superficie vitata coltivata con vitigni ibridi senza che il buon nome dei vini francesi ne abbia minimamen-

te risentito ». Circa l'accusa mossa ai vini provenienti dagli ibridi produttori di presentare cattive qualità organolettiche contiene la seguente affermazione: « in varie stazioni enologiche, tra le più importanti citiamo quelle di Asti e di Conegliano Veneto, sono stati esaminati con attente e scrupolose analisi chimiche una serie numerosa di vini provenienti da *vitis non vinifera* con risultati soddisfacenti nella maggior parte dei casi ».

Quanto alla relazione Prearo, nelle sue « Conclusioni » essa afferma: « Con questa proposta di legge si chiede di spostare almeno fino al 1° settembre 1970 il divieto di detenzione per il commercio e del commercio del vino derivante da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*. La discussione è aperta nell'ambito della CEE in merito alla opportunità o meno di sradicare o sovrainnestare questi vitigni diversi dalla *vitis vinifera*. Perciò sarebbe assurdo sradicare o sovrainnestare i vitigni diversi dalla *vitis vinifera* prima che la loro sorte sia decisa sul piano comunitario, poichè se la decisione comunitaria fosse favorevole si sarebbe in tal modo gravemente e gratuitamente danneggiata la viticoltura italiana. Sarebbe assurdo vietare la vinificazione di uve che sono regolarmente prodotte perchè il divieto sarebbe fonte di enorme incertezza e di molte contestazioni ».

Mi sembra che tutti i suddetti argomenti siano assai validi e convincenti. Da parte mia desidero aggiungere che credo non convenga, da un punto di vista pratico, distruggere un impianto per sostituirlo immediatamente con un altro; e questo per quel concetto di gradualità che, come accennavo all'inizio, dovrebbe sempre ispirare gli operatori agricoli. Bisognerebbe semmai, nel caso in esame, innestare o sostituire solo una metà dei vitigni ibridi con *vitis vinifera*, lasciando l'altra metà come valvola di sicurezza economica per l'impresa agraria; oppure, volendo proprio giungere ad una sostituzione integrale, si dovrebbe almeno attendere la stagione di produzione del nuovo impianto destinato ad entrare nel quadro economico dell'azienda.

Comunque, prescindendo in questo momento da ogni ulteriore considerazione di carattere tecnico e scientifico — potrei ad esempio citare i molti studi orientati verso l'ammissione dell'ibrido produttore diretto innestato sul ceppo di Seibel, che permetterebbe di garantire la qualità, oltre alla resistenza contro gli attacchi parassitari — mi limiterò a raccomandare all'approvazione della Commissione il disegno di legge, certo che esso, mentre eviterà che si rechi un turbamento assai grave all'economia di moltissime aziende, potrà conferire alla nostra viticoltura quell'indirizzo pratico che è il più rispondente alle necessità dei produttori.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Carelli per la sua brillante relazione.

G O M E Z D ' A Y A L A . A nome del Gruppo comunista dichiaro che, per i motivi già esposti nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento, oltre che alla Camera, daremo il nostro voto favorevole al provvedimento.

T O R T O R A . Nel dichiararmi d'accordo con quanto esposto dall'onorevole relatore desidero preannunciare che avrei in animo di proporre, in sede di esame degli articoli, un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Il testo dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

" Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli della sanità e del commercio con l'estero, può concedere a condizioni di reciprocità il nulla osta per l'importazione di vini pregiati esteri che non corrispondano ai requisiti previsti dal presente decreto, purchè siano rispondenti alle leggi del paese di provenienza, siano confezionati in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana, ferma restando ogni altra disposizione in materia di importazione " ».

Ciò per il fatto che nel suddetto decreto non viene fatta assolutamente menzione del Ministero del commercio con l'estero, il quale è invece il più idoneo ad esprimersi in merito a concessioni del genere di quelle

qui previste ed a valorizzarle in modo tale da ottenere un'adeguata contropartita a favore dell'esportazione italiana nelle operazioni di scambio.

P R E S I D E N T E . Faccio notare che il provvedimento è molto atteso, ed il modificarlo ne ritarderebbe notevolmente l'entrata in vigore, comportando un nuovo esame da parte della Camera.

C A R E L L I , *relatore*. L'indirizzo pratico suggerito dal collega Tortora presenta senza dubbio notevole importanza. Però il testo di cui egli ci ha dato lettura risponde a fini, diciamo così, organizzativi, mentre il provvedimento è di carattere strettamente tecnico; e, inoltre, l'emendamento comporterebbe, come diceva il Presidente, un ritorno del disegno di legge alla Camera, con conseguente ritardo della sua approvazione.

Vorrei quindi pregare il collega Tortora di non insistere, e di accettare che il contenuto dell'articolo aggiuntivo venga trasfuso in un ordine del giorno. Una volta approvato quest'ultimo dalla Commissione, egli potrebbe anche presentare un apposito disegno di legge dello stesso tenore.

T O R T O R A . Mi dispiace di non poter accedere alla sua richiesta, trattandosi di una questione essenziale, da risolvere al più presto. Si sono infatti verificati dei casi estremamente incresciosi in tema di esportazione ed importazione, che hanno dimostrato quanto sia pressante la necessità di un intervento del Ministero del commercio con l'estero.

Pregherei allora i colleghi di voler consentire ad un breve rinvio della discussione. In tal modo l'onorevole Sottosegretario di Stato potrebbe prendere contatto con il Ministero suddetto per esaminare la situazione.

C A R E L L I , *relatore*. Vorrei far rilevare al collega Tortora, il quale del resto sa quanto io apprezzi il suo lavoro, che la questione non riguarda solo la nostra Commissione ma riguarda anche e soprattutto il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Consiglio stesso; il quale, avendo a suo tempo ritenuto opportuno stabilire quel determinato concerto di competenze, dovrebbe oggi riunirsi per poterne stabilire uno diverso. Ora tutto questo amplia in maniera eccessiva la portata della questione, e potrebbe dar luogo ad ulteriori ritardi nella approvazione del disegno di legge.

Rinnovo pertanto la preghiera al collega perchè accetti la mia proposta. La Commissione, oggi, potrebbe accogliere l'indirizzo proposto con l'ordine del giorno cui ho accennato. Potrebbe poi riservarsi di esaminare un eventuale disegno di legge dello stesso contenuto dell'articolo aggiuntivo che il senatore Tortora intenderebbe proporre, e in merito al quale sarebbe tra l'altro indispensabile sentire anche il parere degli organi direttamente responsabili.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Da parte sua il Governo, in questo momento, non è in grado di esprimere il proprio parere; in pochi minuti, infatti, bisognerebbe poter esaminare tutte le disposizioni precedenti per vedere come operare.

Pertanto, anche se in linea di massima sono d'accordo, dovrei sentire prima il Ministro, il quale, a sua volta, dovrebbe prendere contatto con il Ministro del commercio con l'estero.

P R E S I D E N T E . Faccio notare al senatore Tortora che il disegno di legge in esame è stato messo all'ordine del giorno di questa mattina per le premure rivoltemi dalle categorie interessate e per il fatto che la Commissione aveva detto d'essere d'accordo.

C A R E L L I , *relatore*. Vorrei chiedere ancora una volta al senatore Tortora di ritirare il suo emendamento in quanto se ritardiamo l'approvazione di questo provvedimento arrecheremo un danno enorme ai piccoli produttori.

T O R T O R A . Poichè ella afferma che una ritardata approvazione di questo disegno di legge potrebbe significare grave danno per la categoria interessata, rinuncio ad

insistere nell'emendamento da me proposto, riservandomi, però, di farne oggetto di un disegno di legge a parte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subìto trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni ed ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*, eccezion fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi la cui coltivazione potrà essere consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi ».

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« Le materie prime destinate all'acetificazione, al momento della loro iscrizione nel registro di carico e scarico di cui al precedente comma, devono essere addizionate di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza ».

(*È approvato*).

Art. 3.

All'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunta la seguente lettera *d*):

« da stabilimenti di produzione a stabilimenti nei quali si producono vinelli, per la denaturazione degli stessi ai sensi del quinto comma dell'articolo 37 ».

(*È approvato*).

Art. 4.

All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il divieto di cui all'articolo 9, secondo comma, si applica un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera* o da quelli la cui coltivazione sarà consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'articolo 22 si applica quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari